



Unità di processo Affari Istituzionali

LA RETTRICE

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- Visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità di Ateneo;
- Visto l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017;
- Visto l'accordo sottoscritto con RSU e OO.SS. in via definitiva il 1° febbraio 2023;
- Preso Atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 febbraio 2023;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 21 e 31 marzo 2023,

DECRETA

E' emanato il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche dell'Università degli Studi di Firenze nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1 comma 526, legge n. 205 del 2017

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Regole generali e ambito di applicazione	3
Art. 3 - Destinazione del Fondo	4
Art. 4 - Destinatari	4



Art. 5 – Attribuzione degli incarichi	5
Art. 6 - Centrali di Committenza	6
CAPO II – FONDO PER LAVORI	6
Art. 7 - Presupposto per l’attribuzione al fondo dell’incentivo per i lavori	6
Art. 8 - Criteri per la costituzione e la destinazione del Fondo	7
Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori	8
CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI	9
Art. 10 - Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo per forniture e servizi	9
Art. 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi	10
Art. 12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi	11
CAPO IV – NORME COMUNI	12
Art. 13 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo	12
Art. 14 – Termini per le prestazioni	13
Art. 15 –Esclusione dall’incentivo per violazione degli obblighi di legge o di regolamento	13
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali	13
Art. 16 - Campo di applicazione e disciplina transitoria	13

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’art. 113 del Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e ss.mm.ii., di seguito denominato Codice ed è applicabile a tutte le procedure d’appalto regolate dal medesimo Codice.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione, la destinazione e la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del Codice per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Ateneo per le attività di cui al comma 2 e per le attività svolte dal personale di cui ai commi 3 e 5 del medesimo articolo.
3. Il presente Regolamento stabilisce i casi, i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie del fondo relativo alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi.



Art. 2 - Regole generali e ambito di applicazione

1. Sono oggetto di incentivazione a carico del fondo di cui all'art. 01 le attività indicate nell'art. 04 del presente Regolamento previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici. Per i servizi e le forniture si procede alla costituzione e alla ripartizione del fondo solo nel caso in cui su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sia nominato, in ragione della specificità e complessità dell'appalto, un Direttore dell'Esecuzione in possesso di competenze altamente specialistiche.
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del Codice, alla costituzione del Fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento sono destinate risorse, a valere sugli stanziamenti dei singoli appalti, modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e determinate in base ai criteri più avanti dettagliati, e comunque in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara.
3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo i servizi di progettazione interna e i lavori in amministrazione diretta.
4. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si avvalga di una Centrale di Committenza secondo le modalità e i limiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
5. Il Regolamento si applica anche ai contratti misti di lavori, forniture e servizi. All'interno dei predetti contratti i lavori vengono incentivati secondo le procedure descritte per i lavori (Capo II del presente regolamento) mentre le forniture e i servizi, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, vengono incentivati secondo quanto disposto dal successivo Capo III. Dall'importo costituente la base di calcolo del Fondo, sono dedotte tutte le somme derivanti dai costi energetici (quali, ad esempio, la fornitura di energia elettrica o di gas metano).
6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo. Al RUP dell'accordo quadro ed ai suoi collaboratori è riconosciuto l'incentivo fino alla conclusione delle procedure di affidamento del contratto di accordo quadro. Per i singoli contratti applicativi, al RUP dell'accordo quadro e ai suoi collaboratori è riconosciuta la quota incentivo corrispondente alla funzione di programmazione della spesa mentre al RUP del contratto derivato, e suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.



7. L'incentivo viene riconosciuto per i procedimenti per i quali sia stato redatto il progetto (al livello richiesto dalle modalità di realizzazione), e abbia avuto luogo l'affidamento, a eccezione dei casi previsti nel successivo articolo 9 comma 7.

Art. 3 - Destinazione del Fondo

1. La quota pari all'80% del Fondo è destinata all'erogazione agli aventi titolo dell'incentivo per le attività e funzioni tecniche effettivamente svolte di cui all'art 113 del Codice e all'art. 04 del presente Regolamento. L'incentivo, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri stabiliti dai Capi II e III del presente Regolamento, tra il Responsabile Unico del Procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi, in conformità alla normativa vigente, sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. Nel caso in cui i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ammesse alla ripartizione del fondo incentivante non si avvalgano di collaboratori le percentuali di ripartizione del fondo per essi previste non sono ripartite e ritornano nella disponibilità dell'Amministrazione, tranne i casi autorizzati dal Dirigente su proposta del RUP.

3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, a esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4 del Codice.

4. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni lavoro. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

5. Le varianti di cui all'art. 106 del Codice contribuiscono alla determinazione dell'incentivo. In queste ipotesi il Fondo è incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle determinate e poste a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 4 - Destinatari

1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice, ai fini della ripartizione dell'incentivo il personale interessato è quello che svolge in relazione al progetto le funzioni tecniche, nonché gli eventuali collaboratori.



2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, non concorre alla ripartizione del Fondo il personale con qualifica dirigenziale.
3. Partecipa alla ripartizione del Fondo:
 - a) il personale al quale è stata affidata l'attività di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - b) il personale al quale è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d) del Codice;
 - c) il personale al quale è stata affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) il personale al quale è stata affidata l'attività di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
 - e) il personale al quale è stata affidata l'attività di collaudo o di verifica di conformità o di collaudatore statico ove necessario oppure la redazione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del Codice;
 - f) il personale amministrativo che partecipa, assicurando il supporto di tipo amministrativo-documentale, alla predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento e necessari a che l'opera, lavoro, servizio o fornitura siano realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti.
 - g) il personale tecnico che partecipa, assicurando il supporto di tipo tecnico, alla predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento e necessari a che l'opera, lavoro, servizio o fornitura siano realizzati a regola d'arte e nel rispetto dei tempi e dei costi prestabiliti.
4. Il personale di cui al presente articolo è formalmente e nominativamente individuato per ciascuna procedura oggetto di incentivo.
5. Possono essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato.

Art. 5 – Attribuzione degli incarichi

1. Gli incarichi di cui all'articolo precedente vengono affidati dal Dirigente dell'area cui afferisce il personale interessato.



2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, deve essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo per l'attività effettivamente svolta.
3. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti necessari alla rendicontazione delle attività, devono riportare:
 - a) l'importo a base d'asta dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
 - b) il/i nominativo/i del/i dipendente/i incaricato/i delle attività oggetto di incentivo secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art 04 del presente Regolamento.
 - c) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
4. Eventuali modifiche negli incarichi relativi al singolo procedimento possono essere apportate dal Dirigente competente ai sensi del comma 1, con giusta motivazione.

Art. 6 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere riconosciuta, su loro richiesta, una quota parte, in misura pari a quanto previsto dal presente regolamento per le funzioni svolte in relazione al singolo appalto e comunque non superiore alla percentuale di cui al c. 5 dell'art. 113 del Codice dei Contratti a valere sul fondo incentivante complessivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale di committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale di committenza è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione al fondo dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per l'attribuzione al fondo dell'incentivo per i lavori è il loro inserimento nella Programmazione triennale delle Opere Pubbliche o, in caso di interventi non compresi nella programmazione o di manutenzione ordinaria o straordinaria, la particolare complessità degli stessi riconosciuta dal Dirigente dell'Area Edilizia in fase



di avvio del procedimento.

2. In caso di ricorso a procedure di PPP (Partenariato pubblico-privato) il Fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano economico finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.

Art. 8 - Criteri per la costituzione e la destinazione del Fondo

1. La consistenza del fondo è determinata secondo il valore dei lavori con applicazione di un'aliquota così definita:

- lavori di valore minore o uguale a 1 milione di euro: aliquota 2%
- lavori di valore superiore a 1 milione di euro e minore alla soglia stabilita dall'art. 35 del Codice dei

Contratti: aliquota secondo la progressione lineare $i_{\%} = 2\% - \left(\frac{I_{BA} - I_S}{I_S} \times C\right)$

dove

$i_{\%}$	aliquota marginale
I_{BA}	Importo a base d'asta
I_S	Importo 1 milione di euro
I_{S35}	Importo di cui all'art. 35
C	$0,01 \times \left(\frac{I_S}{I_{S35} - I_S}\right)$

- Lavori di valore maggiore o uguale alla soglia di cui all'art. 35: aliquota fissa 1%

2. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 03 comma 3 del presente regolamento.

3. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari di cui all'art. 04 comma 3 del presente regolamento nelle percentuali indicate nella tabella 1 e, per gli interventi in Accordo Quadro, tabella 4, definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Il Dirigente competente, valutata la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto, liquida gli incentivi.

5. Per il personale afferente ad aree diverse da quella in cui è incardinato il procedimento, la liquidazione dell'incentivo è subordinata all'acquisizione di specifico nulla osta rilasciato dal Dirigente dell'area coinvolta.



6. La liquidazione dei compensi avviene al completamento delle singole fasi, secondo la tabella 2 e, per gli interventi in Accordo Quadro, nella tabella 4.
7. Le aliquote parziali possono essere variate su proposta motivata del RUP in funzione dei tempi di esecuzione.
8. Nel caso di fasi progettuali accorpate in unico livello o non previste nella procedura (es. appalto integrato), le relative percentuali sono cumulate con la fase successiva a quella soppressa.
9. Nel caso di fasi progettuali seguite da due o più soggetti nello stesso ruolo, il Dirigente propone la ripartizione della percentuale riportata in tabella in funzione dello stato d'avanzamento della relativa fase.

Art. 9 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. Nel caso di ritardi nel cronoprogramma approvato o di incremento dell'importo lordo dei lavori per fatti imputabili ai destinatari dell'incentivo, su proposta motivata del RUP, il Dirigente accerta l'imputabilità del ritardo sui tempi o dell'incremento dell'importo dei lavori, applicando nel provvedimento di liquidazione dell'incentivo i seguenti coefficienti di riduzione:

a. Coefficienti di riduzione per ritardo nei tempi

	Coeff. riduttivo C1
Ritardi nei tempi superiori al 20% e fino al 30% compreso	0,9
Ritardi nei tempi superiori al 30% e fino al 40% compreso	0,8
Ritardi nei tempi superiori al 40% e fino al 50% compreso	0,7
Ritardi nei tempi superiori al 50%	0,5

b. Coefficienti di riduzione per incremento dell'importo lordo dei lavori

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% compreso	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% compreso	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% compreso	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

2. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono cumulati con fattore moltiplicativo.
3. La riduzione dell'incentivo relativa al ritardo dei tempi e all'incremento dei costi, qualora dovuta ad errore di



progettazione, è applicata al RUP e ai suoi collaboratori, per le fasi relative al PFTE, al progetto definitivo e al progetto esecutivo, e al verificatore, per la verifica dei progetti.

4. La riduzione non è applicata al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori in caso di definitivamente accertato "ERRORE PROGETTUALE".

5. La riduzione è applicata dal Dirigente competente per la liquidazione alle figure tecniche e amministrative di tutte le aree coinvolte, su proposta del RUP e sentito il Dirigente dell'area di afferenza del personale interessato, qualora se ne accerti la responsabilità dei ritardi e dell'aumento dei costi nella fase di esecuzione dell'intervento.

6. Non costituiscono cause di decurtazione dell'incentivo:

a) incrementi di costo e variazioni del cronoprogramma correlati alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, comma 2, comma 7 e comma 12 del Codice e ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di beni culturali;

b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.

c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.

7. Qualora il procedimento relativo al singolo intervento sia interrotto per cause non imputabili al personale incentivato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già eseguite e acquisite dall'amministrazione prima dell'interruzione.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 10 - Presupposti per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposti per l'attribuzione al fondo dell'incentivo per forniture e servizi sono:

a) la relativa spesa, esclusa l'IVA, deve superare la soglia prevista dalla legge per l'affidamento diretto;

b) l'inserimento degli stessi nel Programma Biennale per Servizi e Forniture o, in caso di forniture e servizi non compresi nella programmazione, la particolare complessità degli stessi, riconosciuta dal Dirigente dell'Area Competente in fase di avvio del procedimento.



Art. 11 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

2. La consistenza del fondo è determinata secondo il valore delle forniture e servizi con applicazione di un'aliquota così definita:

- Forniture e servizi di valore minore o uguale alla soglia di cui all'art. 35 del Codice: aliquota 2%
- Forniture e servizi di valore superiore alla soglia stabilita dall'art. 35 del Codice e minore a 500.000 euro:

aliquota secondo la progressione lineare $i_{0\%} = 2\% - \left(\frac{I_{BA} - I_S}{I_S} \times C\right)$

dove

$i_{0\%}$	aliquota marginale
I_{BA}	Importo a base d'asta
I_S	Importo soglia art. 35
C	$0,01 \times \left(\frac{I_S}{500.000 - I_S}\right)$

- Forniture e servizi di valore maggiore o uguale di 500.000 euro aliquota fissa 1%

3. L'incentivo è escluso per l'adesione a Convenzioni offerte da Centrali di Committenza. Fanno eccezione le adesioni per quelle Aree merceologiche, quali "Servizi agli immobili", "arredi e complementi" ecc. per acquisti che abbiano le caratteristiche di particolare complessità sotto il profilo tecnico-specialistico attestato dal RUP in sede di proposta di liquidazione dell'incentivo, se riconosciuta dal Dirigente dell'Area Competente in fase di avvio del procedimento.
4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 03, comma 3 del presente Regolamento.
5. Il restante 80% del Fondo è distribuito tra i destinatari di cui all'art. 04, comma 3 del presente Regolamento nelle percentuali indicate nella tabella 1 e, per gli interventi in Accordo Quadro, nella tabella 4 definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
6. Il Dirigente competente, valutata la rispondenza delle relative schede alle percentuali sopra riportate anche in base alle attività effettivamente svolte dal personale coinvolto, liquida gli incentivi.
7. Per il personale afferente ad aree diverse da quella in cui è incardinato il procedimento, la liquidazione dell'incentivo è subordinata all'acquisizione di specifico nulla osta rilasciato dal Dirigente dell'area coinvolta.
8. La liquidazione dei compensi avviene al completamento delle singole fasi, secondo la tabella 3 e, per gli interventi in Accordo Quadro, nella tabella 4.



9. Le aliquote parziali possono essere variate su proposta motivata del RUP in funzione dei tempi di esecuzione.
10. Nel caso di fasi progettuali accorpate in unico livello o non previste nella procedura (es. appalto integrato), le relative percentuali sono cumulate con la fase successiva a quella soppressa.
11. Nel caso di fasi progettuali seguite da due o più soggetti nello stesso ruolo, il Dirigente propone la ripartizione della percentuale riportata in tabella in funzione dello stato d'avanzamento della relativa fase.

Art.12 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. Nel caso di ritardi nel cronoprogramma approvato o di incremento dell'importo lordo delle forniture o servizi per fatti imputabili ai tecnici destinatari dell'incentivo, su proposta motivata del RUP, il Dirigente accerta l'imputabilità del ritardo o dell'incremento dell'importo dei lavori, applicando nel provvedimento di liquidazione dell'incentivo i seguenti coefficienti di riduzione:

a) Coefficienti di riduzione per ritardo nei tempi

	Coeff. riduttivo C1
Ritardi nei tempi superiori al 20% e fino al 30% compreso	0,9
Ritardi nei tempi superiori al 30% e fino al 40% compreso	0,8
Ritardi nei tempi superiori al 40% e fino al 50% compreso	0,7
Ritardi nei tempi superiori al 50%	0,5

b) Coefficienti di riduzione per incremento dell'importo lordo delle forniture o servizi

	Coeff. riduttivo C2
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30% compreso	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40% compreso	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50% compreso	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	0,5

2. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono cumulati con fattore moltiplicativo.
3. La riduzione dell'incentivo relativa al ritardo dei tempi e all'incremento dei costi, qualora dovuta ad errore di progettazione, è applicata al RUP e ai suoi collaboratori, per la fase unica del progetto.
4. La riduzione non è applicata al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori in caso di definitivamente accertato "ERRORE PROGETTUALE".



5. La riduzione è applicata dal Dirigente competente per la liquidazione alle figure tecniche e amministrative di tutte le aree coinvolte, su proposta del RUP e sentito il Dirigente dell'area di afferenza del personale interessato, qualora si accerti la loro responsabilità per i ritardi e per l'aumento dei costi nella fase di esecuzione dell'intervento.
6. Non costituiscono cause di decurtazione dell'incentivo:
 - a) incrementi di costo e variazioni del cronoprogramma correlati alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, comma 2, comma 7 e comma 12 del Codice e ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di beni culturali;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato.
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico.
7. Qualora il procedimento relativo al singolo intervento sia interrotto per cause non imputabili al personale incentivato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già eseguite e acquisite dall'amministrazione prima dell'interruzione.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 - Procedura per la liquidazione della quota del Fondo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Responsabile della struttura competente (Dirigente di Area o Direttore di Dipartimento), secondo le percentuali stabilite dal presente Regolamento e sulla base delle schede riassuntive compilate e sottoscritte dal RUP.
2. Il provvedimento di liquidazione, unitamente alla documentazione di supporto, è trasmesso all'Area dei Servizi Economici e Finanziari, che, a seguito di verifica positiva della documentazione trasmessa, paga con cadenza annuale.
3. È possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già svolte in caso di durata dell'appalto superiore a un anno ovvero quando intervengono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi non imputabili ai dipendenti cui spetta il compenso.



4. Gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, anche da diverse Amministrazioni, non possono superare il limite di cui all'art. 113, comma 3 del Codice dei Contratti, relativo al trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente spettante nell'anno in cui l'incentivo è maturato.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice.

Art. 14 – Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento delle attività incentivabili devono essere indicati, su proposta del responsabile dell'Unità organizzativa o del Responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore maggiorato del tempo stabilito dal Codice dei Contratti per le attività di cui all'art. 102; i termini per il collaudo e per la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.

Art. 15 – Esclusione dall'incentivo per violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. Gli incaricati di attività incentivabili che, nell'esercizio delle loro funzioni, commettano violazioni definitivamente accertate relative agli obblighi posti a loro carico dalle disposizioni normative e/o regolamentari sono esclusi con provvedimento del Dirigente competente dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del Codice.

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 16 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il Dirigente dell'Area competente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento.



2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione del Decreto rettorale nell'Albo di Ateneo e si applica alle attività incentivabili relative a procedimenti i cui bandi, avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati successivamente alla data del 19 aprile 2016. Per i procedimenti i cui bandi, avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati antecedentemente alla data del 19 aprile 2016 continua ad applicarsi il Regolamento sul Fondo emanato con Decreto rettorale, 14 maggio 2012, n. 417 – prot. n. 33110, fino alla loro conclusione.
3. In caso di procedimenti per i quali non è prevista la pubblicazione di bandi o di avvisi, si applica alle procedure in relazione alle quali gli inviti siano stati effettuati successivamente alla data del 19 aprile 2016.
4. Per le forniture e servizi il cui affidamento è avvenuto nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del codice dei contratti (19/04/2016), la data di adozione del primo programma biennale delle forniture e Servizi (approvata con Delibera del CdA del 21/12/2017), sono ammessi ad incentivazione su proposta motivata del RUP che attesti la particolare complessità sotto il profilo tecnico-specialistico indipendentemente dall'importo.

Firenze,

LA RETTRICE

Prof.ssa Alessandra Petrucci